

**CAPITOLATO TECNICO – AMMINISTRATIVO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
FUNZIONAMENTO DELLA "STRUTTURA MULTIFUNZIONALE
TERRITORIALE" A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' COFINANZIATE DAL
FONDO SOCIALE EUROPEO RELATIVE AL PROGRAMMA OPERATIVO
FSE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PERIODO 2014/2020.**

- Art. 1 Oggetto dell'appalto.
- Art. 2 Contenuti tecnici delle funzioni appaltate e prodotti richiesti.
- Art. 3 Condizioni di espletamento dell'attività.
- Art. 4 Risorse professionali per l'espletamento del servizio.
- Art. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.
- Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 7 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti.
- Art. 8 Durata del contratto.
- Art. 9 Proprietà dei prodotti.
- Art. 10 Riservatezza e trattamento dei dati.
- Art. 11 Pagamenti.
- Art. 12 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto.
- Art. 13 Clausola sociale - lavoratori svantaggiati.
- Art. 14 Responsabilità ed obblighi.
- Art. 15 Spese contrattuali.
- Art. 16 Controversie Giudiziarie.
- Art. 17 Importo del contratto.
- Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto.
- Art. 19 Avvio dell'esecuzione del contratto.
- Art. 20 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.
- Art. 21 Varianti contrattuali.
- Art. 22 Controlli sull'esecuzione del contratto.
- Art. 23 Vicende soggettive dell'appaltatore.
- Art. 24 Cessione dei crediti derivanti dal contratto.
- Art. 25 Penali.
- Art. 26 Risoluzione del contratto.

- Art. 27 Cauzione.
 - Art. 28 Brevetti industriali e diritti d'autore.
 - Art. 29 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto.
 - Art. 30 Tracciabilità dei flussi finanziari.
 - Art. 31 Disposizioni anticorruzione.
 - Art. 32 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.
 - Art. 33 Clausola Finale.
-

ART 1 OGGETTO DELL'APPALTO.

1. Supporto tecnico operativo alla gestione della STRUTTURA MULTIFUNZIONALE TERRITORIALE (SMT), i servizi richiesti si articolano su 3 sezioni funzionalmente suddivise per canale di finanziamento e obiettivo specifico del Programma Operativo FSE Periodo 2014-2020 ma operativamente collegate per la gestione della struttura.
2. Descrizione sintetica delle sezioni:

SEZIONE N. 1: Supporto tecnico operativo alla gestione della STRUTTURA MULTIFUNZIONALE TERRITORIALE (SMT) a supporto dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo secondo quanto contenuto nel Programma Operativo della Provincia autonoma di Trento, Asse 1 "Occupazione" - Obiettivo Specifico 8.1 "Aumentare l'occupazione dei giovani" - Azione 8.1.6 "Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio delle competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET" - Periodo 2014-2020.

La funzione di cui è richiesto l'espletamento riguarda l'erogazione di Servizi di informazione ed orientamento e di supporto alla formazione della persona, attraverso interventi/attività che concorrono al perseguimento delle finalità riferite all'Asse 1 "Occupazione" - Obiettivo Specifico 8.1. Azione 8.1.6 Intervento "Servizi per il supporto, accogliimento, mobilità, orientamento e formazione" del Programma Operativo della Provincia autonoma di Trento, Periodo 2014-2020.

Nello specifico, gli interventi richiesti si configurano quali azioni di sistema volte a erogare, in maniera capillare, flessibile e di facile accessibilità nei confronti di tutti i cittadini della Provincia Autonoma di Trento, attività di:

1. informazione e promozione;
2. lettura e analisi dei bisogni;
3. primo orientamento;
4. consulenza orientativa;
5. profiling competenziale;
6. sostegno alla progettualità personale nei momenti concreti di snodo della storia formativa e lavorativa, attraverso l'individuazione di obiettivi e la progettazione di percorsi/azioni di crescita personale e professionale che possano capitalizzare e valorizzare appieno le opportunità offerte da interventi a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, a finanziamento provinciale e nazionale.

SEZIONE N. 2: Supporto tecnico operativo alla gestione della STRUTTURA MULTIFUNZIONALE TERRITORIALE (SMT) a supporto dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo secondo quanto contenuto nel Programma Operativo della Provincia autonoma di Trento, Asse 1 "Occupazione" - Obiettivo Specifico 8.2 "Aumentare l'occupazione femminile" - Azione 8.2.1 "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive e Asse 2 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà" - Obiettivo Specifico 9.3 "Aumento/consolidamento qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti

ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni di autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali" - Azione 9.3.3 Intervento "Implementazione di buoni di servizio per i servizi socio educativi di prima infanzia" del Programma Operativo della Provincia Autonoma di Trento, Periodo 2014-2020.

Nello specifico si richiede la prosecuzione dei servizi di promozione, gestione e rendicontazione riferibili allo Strumento Buoni di Servizio in maniera capillare, flessibile e di facile accessibilità nei confronti di tutti i potenziali beneficiari residenti o domiciliati in Provincia autonoma di Trento.

SEZIONE N. 3: Supporto tecnico operativo alla gestione della STRUTTURA MULTIFUNZIONALE TERRITORIALE (SMT) a supporto dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo secondo quanto contenuto nel Programma Operativo della Provincia autonoma di Trento, Asse 3 "Istruzione e formazione" - Obiettivo Specifico 10.2 "*Miglioramento delle competenze chiave degli allievi*" - Azione 10.2.2 "*Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line*" e Obiettivo specifico 10.3 "*Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta*" – Azione 10.3.1 "*Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC*" – e Azione 10.3.4 "*Interventi di aggiornamento di docenti, formatori e altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci funzionali a motivare e coinvolgere l'utenza adulta*" del Programma Operativo della Provincia autonoma di Trento, Periodo 2014-2020.

Nello specifico, gli interventi richiesti si configurano quali azioni di sistema volte a erogare, in maniera capillare, flessibile e di facile accessibilità nei confronti di tutta l'utenza potenziale delle attività riferibili al Piano Trentino Trilingue relativamente ad azioni di formazione/aggiornamento e mobilità nell'ambito del rafforzamento delle competenze linguistiche.

ART 2 CONTENUTI TECNICI DELLE FUNZIONI APPALTATE E PRODOTTI E SERVIZI RICHIESTI.

SEZIONE 1

L'esigenza di erogare servizi di Servizi di informazione ed orientamento e di supporto alla formazione della persona risulta essenziale per perseguire le finalità e le strategie del Programma Operativo FSE Annualità 2014-2020.

Nello specifico, si intende creare una rete di servizi a supporto del quadro provinciale strategico unitario dell'*Orientamento e Apprendimento Permanente* che tenga conto dei diversi contesti (personali, professionali, sociali, civici, territoriali) dai quali emerge la domanda/il bisogno di informazione, di

orientamento, di supporto e di accompagnamento, e che sia in grado di svolgere una funzione, oltre che di promozione di tutte le opportunità presenti, di raccordo ed integrazione con servizi svolti da altre strutture territoriali (centri per l'impiego, istituzioni scolastiche e formative, associazionismo di categoria economica e sociale, mondo del volontariato, ecc.).

Nello specifico, i servizi richiesti si pongono come risorsa per lo sviluppo di condizioni favorevoli al processo di (auto) progettualità e alla capacità di attivazione della persona per favorirne il benessere, l'adattabilità ai contesti, il successo formativo, l'occupabilità.

I presupposti di sviluppo di questi servizi sono:

- a) l'integrazione prevista e progettata in una logica di rete locale con i servizi svolti da altre strutture territoriali;
- b) la differenziazione di funzioni rispetto ad altri soggetti o altri servizi territoriali e la necessità di creare un raccordo;
- c) la doppia funzione interna a questa nuova tipologia di servizi: il fatto di essere, da un lato, servizi dedicati/specialistici per quanto concerne il sostegno allo sviluppo di risorse/competenze di attivazione e progettualità da parte della persona (e quindi di rappresentare per gli altri servizi un punto di rinvio per possibili risposte mirate) e, dall'altro, di integrare i servizi di primo livello che già operano a 360° gradi (sistemi dell'education, lavoro, ecc.).

Gli obiettivi specifici riguardano l'erogazione capillare nei confronti di tutti i cittadini della Provincia di:

- a) attività di informazione e promozione sulle/delle risorse/opportunità territoriali (europee, nazionali, provinciali) formative e di sviluppo personale/professionale;
- b) attività di supporto nei processi di accompagnamento a specifiche esperienze di transizione da parte di persone che vivono una qualche situazione/fase di criticità nel corso della propria esperienza formativa e/o lavorativa o che hanno difficoltà nelle esperienze di transizione tra diversi sistemi (scuola-formazione-università-lavoro);
- c) consulenza orientativa, profiling delle risorse individuali, sostegno della progettualità personale;
- d) attività filtro rispetto alla rete dei servizi territoriali potenzialmente attivabili attraverso gli esiti di una prima lettura e analisi dei bisogni dei clienti/utenti e la conoscenza approfondita del tipo di risposte proprie dei diversi soggetti istituzionali, e non, da coinvolgere (servizi educativi e formativi, servizi per l'impiego, servizi socio-sanitari, ecc.).

Ciascuno dei servizi territoriali dovrà garantire:

- a) attività di animazione e promozione territoriale nei confronti delle opportunità rivolte ai diversi target di destinatari (giovani, studenti, lavoratori, cittadini);
- b) attività di front-office (accoglienza, lettura ed analisi dei bisogni del cliente/utente, consulenza informativa, consulenza orientativa, consulenza per lo sviluppo della progettualità e delle competenze);

- c) attività di back-office necessarie per programmare e gestire le due attività sopra indicate.

Dal punto di vista delle attività garantite, il funzionamento dei punti di contatto per l'informazione, l'orientamento, il supporto e l'accompagnamento personale, può essere così articolato:

- a) accoglienza dell'utenza, lettura ed analisi delle attese e dei potenziali bisogni espressi dalla stessa;
- b) consulenza informativa e primo orientamento rispetto alle risorse/opportunità territoriali (europee, nazionali, provinciali) formative e di sviluppo personale/professionale;
- c) consulenza orientativa a sostegno dei processi decisionali e delle esperienze di cambiamento in funzione di un progetto formativo e/o professionale;
- d) assistenza alla costruzione di piani individualizzati di azione e di fruizione delle diverse opportunità territoriali;
- e) animazione della rete locale (istituzioni scolastiche e formative, parti sociali, associazionismo, ecc.), attraverso la raccolta e la diffusione di informazioni su scala locale, anche con l'utilizzo degli strumenti telematici;
- f) attività di informazione per target di utenza mirati con l'utilizzo di pacchetti informativi strutturati.

Il servizio dovrà essere erogato presso la sede centrale e presso le sedi decentrate dove si attua la rete di interventi di cui al presente capitolato.

SEZIONE 2

L'esigenza di erogare Servizi di raccolta e gestione delle domande di assegnazione di Buono di Servizio (titolo di spesa erogato dalla Provincia autonoma di Trento) risulta essenziale per perseguire le finalità e le strategie del Programma Operativo Annualità 2014-2020. Nello specifico, attraverso il Buono di servizio (di seguito Buono) si intende sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro intervenendo sull'abbattimento dei costi legati alla conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare, mediante l'erogazione di titoli di spesa fruibili per servizi accreditati erogati in forma complementare ai servizi pubblici erogati allo stesso titolo sul territorio provinciale.

I presupposti di sviluppo di questi servizi sono:

- a) l'integrazione sistematica dell'operatività, in una logica di rete locale, con i servizi svolti da strutture territoriali pubbliche e private accreditate (Enti erogatori);
- b) l'erogazione, la gestione e la rendicontazione del titolo di spesa secondo criteri e modalità definiti dall'Amministrazione provinciale (attualmente la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 13 aprile 2015 n. 578).

Gli obiettivi specifici riguardano l'erogazione capillare nei confronti di tutti i cittadini della provincia di:

- attività di informazione e promozione dello strumento;
- attività di supporto e consulenza progettuale nella definizione delle modalità di fruizione del Buono.

Ciascuno dei servizi territoriali dovrà garantire:

1. attività di animazione, informazione, promozione territoriale nei confronti delle opportunità;
2. attività di accoglienza, informazione, lettura ed analisi dei bisogni del cliente/utente, consulenza a supporto della fruizione del Buono di Servizio;
3. caricamento in banca dati delle richieste da parte dell'utenza potenziale;
4. azioni di supporto agli Enti Erogatori dei servizi fruibili mediante Buono di Servizio;
5. raccolta della documentazione di rendicontazione;
6. verifica della congruità dei costi esposti e controllo dei documenti di rendicontazione ed eventuale contestazione degli importi non riconoscibili;
7. emissione del verbale di verifica avallante i costi esposti ai fini della fatturazione all'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento.

Il servizio dovrà essere erogato presso la sede centrale e presso le sedi decentrate dove si attua la rete di interventi di cui al presente capitolato.

Dal punto di vista del dimensionamento del servizio richiesto si dovrà tener conto che il volume di Buoni di Servizio da gestire ammonta indicativamente a 5.000 Buoni/anno per un controvalore indicativamente pari a 4.000.000 euro/anno.

L'Amministrazione appaltante metterà a disposizione risorse specifiche per i Buoni di Servizio non ricomprese nella base d'appalto.

SEZIONE 3

L'esigenza di erogare Servizi di accompagnamento e supporto a fruitori di formazione/aggiornamento e mobilità estero nell'ambito del rafforzamento delle competenze linguistiche risulta essenziale per perseguire le finalità e le strategie del Programma Operativo 2014-2020. La Giunta provinciale ha definito un "Piano Straordinario di legislatura per l'apprendimento delle lingue comunitarie – Trentino Trilingue" mirante all'"individuazione intersettoriale di un insieme di interventi rivolti all'aumento del livello di conoscenze linguistiche della popolazione trentina", ove alle competenze linguistiche vengono fatte corrispondere opportunità di sviluppo e internazionalizzazione del tessuto economico provinciale.

Nello specifico, si intende promuovere le seguenti azioni:

- potenziamento della conoscenza/competenza nelle lingue straniere attraverso percorsi formativi ed esperienziali all'estero di giovani trentini;
- sostegno dell'apprendimento linguistico da parte degli studenti nei diversi cicli formativi;
- interventi formativi per docenti;
- progetti volti al sostegno dell'apprendimento linguistico della popolazione adulta.

I presupposti di sviluppo di questi servizi sono:

- l'integrazione sistematica dell'operatività, in una logica di rete locale, con le istituzioni scolastiche e formative, con il Dipartimento della Conoscenza, con servizi rivolti alla cittadinanza erogati da altre strutture territoriali;
- l'erogazione e la gestione delle attività, declinate nell'Asse 3 del Programma Operativo 2014-2020 e riguardanti le sovvenzioni individuali, le attività formative in contesto estero europeo, secondo modalità e numerosità dei partecipanti e/o dei flussi definiti annualmente dall'Amministrazione provinciale.

Le tipologie di servizi di cui è richiesto l'espletamento sono le seguenti.

- a) Organizzazione di percorsi di formazione linguistica full-immersion all'estero rivolti ai docenti (indicativamente 300 docenti/anno).
- b) Organizzazione di percorsi di formazione linguistica full-immersion/tirocinio formativo all'estero rivolti agli studenti (indicativamente 600 studenti/anno).
- c) Organizzazione di percorsi di formazione linguistica full-immersion all'estero rivolti agli adulti (indicativamente 500 adulti/anno).
- d) Supporto all'attuazione del "quarto anno all'estero".

Per la tipologia di servizi di cui alla precedente **lettera a)**, il servizio dovrà garantire:

- a1. promozione, pubblicità ed informazione delle opportunità presso le istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento;
- a2. acquisizione delle candidature dei potenziali beneficiari;
- a3. caricamento in banca dati delle domande dei possibili beneficiari;
- a4. predisposizione della graduatoria dei richiedenti secondo le modalità e le precedenze stabilite dall'Amministrazione provinciale e trasferimento all'Amministrazione provinciale per l'approvazione;
- a5. accompagnamento all'inserimento nelle azioni progettuali;
- a6. individuazione degli Enti/Aziende Formative estere partner dell'azione progettuale;
- a7. gestione documentale dell'avvio del servizio, raccolta dei documenti di rendicontazione;
- a8. pagamento in forma di anticipazione dei costi previsti per le attività realizzate all'estero e relative spese;
- a9. certificazione delle spese sostenute in anticipazione per i servizi all'estero e riprogrammazione/richiesta di utilizzo per eventuali economie realizzate;

- a10. organizzazione e invio dell'utenza alla certificazione presso Enti riconosciuti CEFR, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa MIUR di data 16 gennaio 2002 (come da ultimo aggiornato in data 22 luglio 2015 con decreto MIUR n. 787);
- a11. monitoraggio e valutazione delle esperienze.

L'Aggiudicatario dovrà:

- predisporre un Piano di Erogazione del Servizio (redatto in stretta collaborazione con l'Amministrazione provinciale) con ognuno degli utenti selezionati; tale Piano dovrà contenere le modalità di erogazione del servizio all'estero, le spese e in generale il costo dei servizi ricompresi e sostenuti direttamente dall'Aggiudicatario, la definizione puntuale dell'Ente /Agenzia Formativa estera e le sue competenze, le certificazioni potenziali erogabili all'utenza da detti Enti / Agenzie Formative, e più in generale gli obblighi a carico dell'Assegnatario del servizio, gli obblighi a carico dell'Ente / Agenzia Formativa estera e gli obblighi a carico dell'utenza compresa l'eventuale compartecipazione obbligatoria e l'eventuale deposito cauzionale richiesto;
- supportare l'Amministrazione provinciale nell'eventuale riprogrammazione delle eventuali economie realizzate nella gestione dei periodi di formazione all'estero per flusso, da effettuarsi in due tempi, la prima immediatamente dopo la costituzione dei gruppi e l'abbinamento alle destinazioni prescelte, il secondo in sede di rendicontazione delle spese sostenute per migliori condizioni contrattuali rispetto a quelle stimate dall'Amministrazione provinciale, o per rinuncia da parte di qualche utente, o per revoca/sospensione del servizio sia nei confronti dell'utente sia nei confronti dell'Ente/ Agenzia Formativa estera per inadempienze contrattuali o per il non rispetto del Piano di Erogazione del Servizio redatto.

L'Aggiudicatario, inoltre, dovrà eventualmente introitare direttamente dall'utenza la quota di compartecipazione obbligatoria stabilita dall'Amministrazione provinciale in sede di emissione dell'Avviso per l'utenza. Tale eventuale quota andrà ad abbattere le spese ammissibili per ogni partecipante definite dall'Amministrazione appaltante. Sarà inoltre dovere dell'Aggiudicatario ricevere le eventuali cauzioni obbligatorie stabilite dall'Amministrazione provinciale in sede di emissione dell'Avviso per l'utenza e restituite al termine del periodo di full immersion ovvero l'incasso di dette cauzioni se l'utenza non rispetterà i vincoli del Piano di Erogazione del Servizio sottoscritto. Le quote eventualmente introitate per inadempienze dell'utenza andranno ad abbattere le spese ammissibili per ogni partecipante definite dall'Amministrazione appaltante.

Dal punto di vista del dimensionamento del servizio richiesto si dovrà tener conto che il numero dei docenti coinvolti sarà indicativamente di 300 l'anno per un controvalore indicativamente pari a 600.000 euro/anno.

L'Amministrazione appaltante metterà a disposizione risorse specifiche per i servizi formazione linguistica full-immersion all'estero rivolti ai docenti non ricomprese nella base d'appalto.

Per la tipologia di servizi di cui alla precedente **lettera b)**, il servizio dovrà garantire:

- b1. promozione, pubblicità ed informazione delle opportunità presso le istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento;
- b2. acquisizione delle candidature dei potenziali beneficiari;
- b3. caricamento in banca dati delle domande dei possibili beneficiari;
- b4. predisposizione della graduatoria dei richiedenti secondo le modalità e le precedenze stabilite dall'Amministrazione provinciale e trasferimento all'Amministrazione provinciale per l'approvazione;
- b5. accompagnamento all'inserimento nelle azioni progettuali;
- b6. preparazione dei beneficiari in vista dell'esperienza all'estero;
- b7. gestione documentale dell'avvio del servizio, raccolta dei documenti di rendicontazione;
- b8. organizzazione e invio dell'utenza alla certificazione presso Enti riconosciuti CEFR, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa MIUR di data 16 gennaio 2002 (come da ultimo aggiornato in data 22 luglio 2015 con decreto MIUR n. 787);
- b9. valutazione delle esperienze.

Dal punto di vista del dimensionamento del servizio richiesto si dovrà tener conto che il numero degli studenti coinvolti sarà indicativamente di 600 l'anno.

Le attività di liquidazione dei rimborsi all'utenza coinvolta sarà a diretto carico dell'Amministrazione provinciale che utilizzerà risorse **non ricomprese nella base d'appalto così come le eventuali spese per la certificazione linguistica.**

Per la tipologia di servizi di cui alla precedente **lettera c)**, il servizio dovrà garantire:

- c1. promozione, pubblicità ed informazione delle opportunità;
- c2. acquisizione delle candidature dei potenziali beneficiari;
- c3. caricamento in banca dati delle domande dei possibili beneficiari;
- c4. predisposizione della graduatoria dei richiedenti secondo le modalità e le precedenze stabilite dall'Amministrazione provinciale e trasferimento all'Amministrazione provinciale per l'approvazione;
- c5. accompagnamento all'inserimento nelle azioni progettuali;
- c6. preparazione dei beneficiari in vista dell'esperienza all'estero;
- c7. gestione documentale dell'avvio del servizio, raccolta dei documenti di rendicontazione;
- c8. organizzazione e invio dell'utenza alla certificazione presso Enti riconosciuti CEFR, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa MIUR di data 16 gennaio 2002 (come da ultimo aggiornato in data 22 luglio 2015 con decreto MIUR n. 787);
- c9. valutazione delle esperienze.

Dal punto di vista del dimensionamento del servizio richiesto si dovrà tener conto che il numero dei possibili beneficiari coinvolti sarà indicativamente di 500 l'anno.

Le attività di liquidazione dei rimborsi all'utenza coinvolta sarà a diretto carico dell'Amministrazione provinciale che utilizzerà risorse **non ricomprese nella base d'appalto così come le eventuali spese per la certificazione linguistica.**

Per la tipologia di servizi di cui alla precedente **lettera d)**, il servizio dovrà garantire:

- d1. promozione, pubblicità ed informazione delle opportunità;
- d2. acquisizione delle candidature dei potenziali beneficiari;
- d3. caricamento in banca dati delle domande dei possibili beneficiari;
- d4. predisposizione della graduatoria dei richiedenti secondo le modalità e le precedenze stabilite dall'Amministrazione provinciale e trasferimento all'Amministrazione provinciale per l'approvazione;
- d5. gestione documentale dell'avvio del servizio e raccolta dei documenti di rendicontazione;
- d6. valutazione delle esperienze.

Le attività di liquidazione dei rimborsi all'utenza coinvolta sarà a diretto carico dell'Amministrazione provinciale che utilizzerà risorse **non ricomprese nella base d'appalto.**

Tutte le attività previste alla precedenti lettere a, b, c e d dovranno essere realizzate in stretta collaborazione con l'Amministrazione provinciale che individuerà un proprio referente.

L'Amministrazione appaltante metterà a disposizione per i servizi di cui alle precedenti lettere a8, a10, b8, c8 risorse specifiche non ricomprese nella base d'appalto.

In riferimento alle tipologie di servizio di cui sopra, l'Aggiudicatario dovrà definire un Piano operativo annuale che descrive:

- gli Enti/Aziende Formative estere partner dell'azione progettuale;
- il programma di massima delle attività previsto per ciascuna tipologia di esperienza;
- le modalità e la frequenza dell'eventuale attività di accompagnamento/tutoraggio;
- le modalità e gli strumenti di validazione e certificazione delle competenze acquisite durante l'esperienza all'estero;
- le procedure, gli strumenti ed il metodo utilizzati per la gestione e la valutazione del progetto nella sua interezza, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione committente.

TUTTI I SERVIZI RICHIAMATI, nel loro complesso, dovranno essere erogati presso sedi messe a disposizione dalla committenza. La sede centrale del servizio è ubicata nella città di Trento, le sedi periferiche presso strutture pubbliche convenzionate. La committenza metterà a disposizione infrastrutture di rete, quali cablaggio informatico (rete LAN), forza elettromotrice e impianto telefonico. L'Aggiudicatario, presso ciascuna sede (tranne la sede centrale di Trento), dovrà garantire le dotazioni strumentali quali telefono, fax, connessione ad internet e postazioni informatiche relative (hardware e software incluso). Sono inoltre a carico del Soggetto Aggiudicatario i materiali di cancelleria in dotazione al proprio personale nonché i materiali per l'archiviazione documentale delle pratiche quali: raccoglitori (modello tipo resisto A4 circa 400 l'anno), buste in poliestere trasparente foratura universale (modello tipo favorit A4 circa 10.000 l'anno) e cartelle con bloccaggio e chiusura dei lembi mediante bottoni a pressione (modello tipo delso 25X35 dorso 10, 14, e 20 cm – circa 200 l'anno).

Per quanto attiene alla dotazione strumentale e logistica, onde garantire spazi adeguati e il rispetto della privacy dell'utente, secondo le diverse tipologie di azione/prestazione, si dovrà assicurare un modello/layout di organizzazione interna dei servizi in grado di assicurare:

- a) spazi di prima accoglienza sufficientemente garantiti per la privacy;
- b) un luogo riservato alla gestione dei colloqui e delle attività individualizzate;
- c) l'accessibilità a documentazione in consultazione (raccoglitori tematici, classificatori, ecc.);
- d) una sala attrezzata per attività di gruppo e di laboratorio;
- e) uno spazio e strumenti adeguati dedicati all'attività di auto-consultazione;
- f) supporti e dispositivi esplicativi delle prestazioni offerte (dépliant, cartellonistica, bacheca, mappe, logo dell'iniziativa, segnaletica chiara).

Devono essere garantite risorse umane adeguate, in termini quantitativi e qualitativi, in possesso di competenze rispondenti alle caratteristiche delle diverse funzioni più oltre indicate, con una presenza delle stesse nelle diverse sedi in modo da garantire una rispondenza alle esigenze presenti nei diversi territori.

Il piano operativo per la messa a regime di tali servizi deve prevedere:

- a) una fase di costruzione di strategie di raccordo con i principali interlocutori del sistema territoriale (altre tipologie di servizi con competenze proprie) - da realizzarsi entro il terzo mese dall'avvio della commessa;
- b) una fase di preparazione e di formazione degli operatori, da realizzarsi entro il secondo/terzo mese dall'avvio della commessa;
- c) una fase di implementazione e messa a regime dei servizi, a partire dal quarto mese dall'avvio della commessa;
- d) una fase di erogazione del servizio, nello specifico:
 - presso la sede Centrale di Trento – un minimo annuo di 240 giornate;

- presso le Sedi Territoriali (10 sedi complessive, indicativamente 1 per Comunità di Valle più grandi) – un minimo annuo cumulativo di 560 giornate;
- e) una fase di monitoraggio sistematico delle attività e di valutazione dei servizi erogati corrispondente agli ultimi tre mesi della commessa.

Inoltre il soggetto affidatario nello svolgimento del servizio dovrà:

- tener conto della possibilità di variazione dei temi proposti in relazione all'emergere di argomenti nuovi o per i quali, in accordo con il committente, si rilevi una priorità rispetto a quelli previsti;
- avere una particolare cura nella scelta delle risorse umane impiegate, alle quali potrà essere riconosciuta una specifica fase di preparazione e documentazione, visto il carattere fortemente innovativo dei temi prescelti;
- utilizzare tutti gli applicativi e/o dispositivi informatici sviluppati o messi a disposizione da parte dell'Amministrazione per il monitoraggio fisico e finanziario della attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, sottostando alle indicazioni che verranno fornite in sede di realizzazione dalla committenza;
- redigere bimestralmente una relazione sull'attività svolta, con elencazione delle varie fasi attivate, queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento bimestrali di cui al successivo Art. 11;
- dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovrebbero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art.29 della L.P.23/90.

ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ.

Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini di volta in volta per iscritto concordati con – e/o indicati da - gli uffici provinciali competenti nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente articolo 2 del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto.

L'Aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti pena la risoluzione, con le modalità di cui al successivo comma 6, da parte della Provincia autonoma di Trento (di seguito, anche Provincia) dello stesso Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Provincia, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Provincia.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Provincia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

L'Aggiudicatario dovrà predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare preventivamente alla Provincia eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente tali variazioni ed i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate dalla Provincia sulla base dei curricula vitae trasmessi a tal fine dall'Aggiudicatario. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia Consorzio, la Provincia in ogni momento potrà richiedere all'Aggiudicatario stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la Provincia accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, la Provincia potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l'applicazione della penale di cui al successivo Art. 23.

L'Aggiudicatario deve espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto.

Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio della Provincia autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre caricare i dati di gestione operativa sul sistema informatico che l'Amministrazione utilizza al fine del garantire i corretti adempimenti fisico-finanziari della attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e s.m., il personale occupato dall'Aggiudicatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento.

ART. 4 RISORSE PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

Per l'espletamento delle varie attività richieste nel presente Capitolato l'Aggiudicatario dovrà servirsi di personale qualificato, in particolare sarà richiesta la disponibilità di un numero di risorse professionali per **Figura Professionale** che saranno poi impegnate sulle tre **Sezioni**.

Nello specifico si richiede di mettere a disposizione complessivamente 26 risorse professionali, suddivise per funzione per un totale di 4.400 giornate/uomo/anno, come riportato nella seguente tabella:

Num.	FIGURA PROFESSIONALE
1	Coordinatore generale di progetto (unico): esperienza in funzioni direttive non inferiore a 10 anni nel settore dell'orientamento e/o della formazione professionale;
1	Valutatore di progetto (unico): esperienza non inferiore ai 10 anni nell'attività di valutazione di processi nei settori dei servizi dell'orientamento e/o della formazione professionale;
4	Orientatore Senior: esperienza non inferiore ai 10 anni nel campo dell'orientamento scolastico e/o professionale.
2	Orientatore Senior per Mobilità all'estero: esperienza non inferiore ai 10 anni nella gestione di progetti di mobilità transnazionale e in possesso di conoscenza della lingua Inglese almeno a Livello C1 del CEFR.
6	Addetti all'animazione territoriale: esperienza non inferiore ai 5 anni in materia di orientamento professionale e/o scolastico e/o gestione di servizi informativi con il pubblico.
4	Orientatore Junior: esperienza non inferiore ai 5 anni nel campo dell'orientamento scolastico e/o professionale.
4	Rendicontazione e Supporto Amministrativo: esperienza non inferiore ai 5 anni nelle attività di rendicontazione e/o gestione amministrativa di attività a cofinanziamento del FSE.
3	Data entristi: esperienza non inferiore ai 3 anni nell'inserimento e validazione dati su sistemi informatici esperti.

1	Addetto al portierato: esperienza non inferiore all'anno in servizi di accoglienza.
---	---

SEZIONE 1:

con riferimento alle sole attività professionali richieste nell'art. 2 **Sezione 1** del presente Capitolato (indicativamente stimate in 1.450 giornate/uomo annue) i costi vanno commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/uomo) secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella:

FIGURA PROFESSIONALE FIGURE MINIME RICHIESTE	GIORNATE UOMO ANNUE COMPLESSIVE
Coordinamento generale di progetto – 1 figura	70
Orientatori Senior – 4 figure	400
Orientatori Junior - 4 figure	240
Animazione territoriale – 6 figure	310
Data entristi – 3 figure	300
Valutazione – 1 figura	50
Servizi di Accoglienza – portierato sede di Trento – 1 figura	80
TOTALE	1.450

SEZIONE 2:

con riferimento alle sole attività professionali richieste nell'art. 2 **Sezione 2** del presente Capitolato (indicativamente stimate in 1.800 giornate/uomo annue) i costi vanno commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/uomo) secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella:

FIGURA PROFESSIONALE FIGURE MINIME RICHIESTE	GIORNATE UOMO ANNUE COMPLESSIVE
Coordinamento generale di progetto – 1 figura	60
Orientatori Senior – 4 figure	200
Orientatori Junior - 4 figure	440
Animazione territoriale – 6 figure	220
Data entristi – 3 figure	200
Rendicontazione e Supporto Amministrativo – 4 figure	550

Valutazione – 1 figura	50
Servizi di Accoglienza – portierato sede di Trento – 1 figura	80
TOTALE	1.800

SEZIONE 3:

con riferimento alle sole attività professionali richieste nell'art. 2 **Sezione 3** del presente Capitolato (indicativamente stimate in 1.150 giornate/uomo annue) i costi vanno commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/uomo) secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella:

FIGURA PROFESSIONALE FIGURE MINIME RICHIESTE	GIORNATE UOMO ANNUE COMPLESSIVE
Coordinamento generale di progetto – 1 figura	70
Orientatori Senior – 4 figure	170
Orientatori Senior per Mobilità all'estero – 2 figure	250
Orientatori Junior - 4 figure	280
Animazione territoriale – 6 figure	30
Data entristi – 3 figure	220
Valutazione – 1 figura	50
Servizi di Accoglienza – portierato sede di Trento – 1 figura	80
TOTALE	1.150

ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto è regolata, in via gradata:

- dalle clausole del presente Capitolato Tecnico – Amministrativo Speciale d'Appalto e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla Legge Provinciale 23/90 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione delle legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabile;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,*

- sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
 - dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il regolamento di esecuzione contenuto del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili;
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Le clausole del Contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute

oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

La Provincia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto e i suoi allegati;
 - l'offerta tecnica ed economica della Ditta assuntrice corredata di tutta la documentazione indicata nell'Allegato 1 "*Parametri e Criteri di valutazione delle offerte*" al Bando integrale di gara.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI.

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori e che abbiano comunque applicabilità con lavorale attività di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico dell'Aggiudicatario quindi comprese nel prezzo dell'appalto, come risulta dall'offerta dell'Aggiudicatario.
2. L'Aggiudicatario avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti studi professionali - CONSIL ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. L'Aggiudicatario dovrà garantire trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

3. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
 4. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 5. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto
 6. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
-

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO.

1. Il Servizio avrà inizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna anticipata del servizio, e avrà durata pari a mesi 36 (trentasei).
2. L'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento si riserva la facoltà di consegna anticipata del Servizio, nelle

more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'Aggiudicatario.

3. A scadenza del periodo citato, a giudizio insindacabile dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento, il contratto potrà essere **rinnovato al soggetto Aggiudicatario per ulteriori 24 mesi (ventiquattro), alle medesime condizioni del precedente** entro tre mesi dalla scadenza.
4. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 9 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'Appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il

rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

5. L'obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui ai precedenti commi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Aggiudicatario si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di **5 (cinque) anni successivi** alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.

8. La Ditta aggiudicatrice dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.
-

ART. 11 PAGAMENTI.

1. Per ciascuna Sezione, i pagamenti saranno effettuati previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.
2. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura accompagnata da una relazione che dia conto delle attività svolte, fermo restando quanto previsto dall'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare con riferimento alla sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC, come segue:
 - una o più quote per un importo che copra il 85% del finanziamento complessivo annuale, sulla base di stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte;
 - il saldo del 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate.
3. La committenza procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e assicurativa (DURC), della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
4. L'importo del Contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.
5. La fatturazione dei corrispettivi previsti nel presente art. 11, avrà luogo alla scadenza di ogni bimestre, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione dei corrispettivi dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

ART. 12 – IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'Appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti per i dipendenti degli studi professionali - CONSILP, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'Appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'Appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'Appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'Allegato – elenco del personale, ove è

recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

4. L'Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi.

ART. 13 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 1% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta (arrotondato per eccesso all'unità superiore). Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui al precedente articolo 7.

ART. 14 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI.

1. Il Soggetto Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente Contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. In relazione a quanto sopra, l'Aggiudicatario si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
4. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del Contratto.
5. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma 4, l'Aggiudicatario si impegna sin d'ora a:
 - a) collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
 - b) comunicare alla Provincia, **entro 20 (venti) giorni di calendario** dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.
6. L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
7. L'Aggiudicatario deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto dell'appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Aggiudicatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
8. L'Aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
9. La Provincia, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all'Aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate dagli organi preposti, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
10. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Provincia si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.

Qualora l'Aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 16 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'Aggiudicatario, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del Contratto che al termine del Contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 17 IMPORTO DEL CONTRATTO.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto, si intende offerto dall'Appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 18 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 19 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 20 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 21 VARIANTI CONTRATTUALI.

1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
 2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del del D.Lgs. n. 50/2016.
 3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
-

Art. 22 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per

- quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
 3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
-

Art. 23 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
 2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
 3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
-

Art. 24 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o

- un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
 4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
 5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
-

ART. 25 PENALI.

1. In caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti dal presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto o dalla documentazione allo stesso allegata, ovvero di volta in volta indicati e/o concordati con l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle singole attività, l'Amministrazione provvederà a mettere formalmente in mora tramite comunicazione inviata via PEC l'Aggiudicatario, fissando contestualmente un termine non inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi, entro il quale adempiere all'obbligazione. Scaduto tale termine la Committenza potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Aggiudicatario una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5% del valore dell'attività richiesta e fino al raggiungimento del 10% del valore medesimo, fermo restando, in caso di ritardo superiore ai 15 (quindici) giorni di calendario, il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte del servizio o della fornitura a terzi in danno dell'Aggiudicatario e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
2. Nel caso in cui la Provincia accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, di cui all'Art 3 la Provincia potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Aggiudicatario una penale sino ad

un valore pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singola Sezione e per ogni violazione riscontrata.

3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'Amministrazione procede alla contestazione scritta delle infrazioni tramite comunicazione inviata via PEC all'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi. L'Amministrazione, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le contro deduzioni in merito dell'Aggiudicatario, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento, fino al valore massimo di cui ai precedenti commi, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare all'Amministrazione a causa dell'inadempimento stesso.

La Provincia potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 27, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 24 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che

- potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 7, comma 6, del presente capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 3, del presente capitolato;
 - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - l. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - m. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - o. nel caso in cui gli inadempimenti delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario diano luogo all'applicazione di penali da parte della Provincia per più di due volte e per un ammontare complessivo pari ad almeno il 10% del valore dei servizi annuali, nel corso di 12 (dodici) mesi;
 - p. per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia, ai sensi del successivo art. 27;
 - q. nel caso in cui si accerti la diffusione o vendita a terzi, da parte dell'Aggiudicatario, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso dell'Aggiudicatario riguardante la Provincia autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
 - r. negli altri casi di cui agli articoli 14 e 31.
2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, assegnando alla medesima un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi..
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Provincia, per gravi e ripetute inadempienze dell'Aggiudicatario nei confronti della Provincia medesima, si vedesse obbligata a risolvere il Contratto, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.

ART. 27 CAUZIONE.

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 11, presentato dall'Appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'Appaltatore mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'Aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.

ART. 28 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Provincia una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall'Aggiudicatario, quest'ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Provincia.

La Provincia si impegna ad informare prontamente l'Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Aggiudicatario riconosce alla medesima Provincia la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Aggiudicatario.

ART. 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

3. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. In particolare, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Aggiudicatario dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'ulteriore requisito concernente il non essere stato accreditato nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2015 per attività a cofinanziamento FSE - né l'essere accreditato ai sensi del Titolo III, Capo III del decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015 per la realizzazione di attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo in Provincia di Trento
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 11.

Art. 30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 31 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante.
2. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti

della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine l'Amministrazione si impegna a trasmettere, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, all'Appaltatore copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 33 CLAUSOLA FINALE.

1. Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Provincia non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti alla

stessa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
4. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
